

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1966

(103^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche » (1692) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1929, 1930, 1931
AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	1930
BERTOLI	1930
BOSSO	1930
MAIER, relatore	1930
SALERNI	1931

« Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 » (1871) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1931, 1933, 1934, 1935
AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	1933, 1934
BOSSO	1932, 1933
DE LUCA, relatore	1931, 1932, 1933
MAIER	1932
SALERNI	1933
TRABUCCHI	1933

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bonacina, Bosso, Cenini, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Ferreri, Franza, Gliotti, Maccarrone, Maier, Martinelli, Militeri, Parri, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni e Trabucchi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Agrimi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche » (1692) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante prov-

videnze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A I E R, *relatore*. La legge n. 739 del 21 luglio 1960, dispose lo sgravio di imposte e contributi a favore di provincie, comuni e consorzi di bonifica nelle zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, limitatamente al periodo compreso tra il giugno 1958 e la data di entrata in vigore della legge stessa (13 agosto 1960). Questi sgravi, che avvengono con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e foreste, danno il diritto agli enti ai quali vengono a mancare queste entrate di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento a carico dello Stato.

Successivamente, con legge 14 febbraio 1964, n. 38, fu stabilita la proroga della legge stessa e fu stanziata una spesa di lire 33.330.000 all'anno, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1992-93 per ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali. Tale stanziamento è stato giudicato insufficiente: le previsioni di spesa si aggirano attorno ai 250 milioni di lire all'anno, per cui lo stanziamento complessivo dovrebbe essere portato da lire 1.000 milioni a lire 7.500.000.000.

Il disegno di legge in esame è stato pertanto predisposto allo scopo di autorizzare questa maggiore spesa.

La copertura è prevista sia per il 1965 che per il 1966 sul capitolo 3523 del fondo globale del Ministero del tesoro. Ho controllato: anche per l'esercizio 1967 è previsto lo stanziamento di 250 milioni nel bilancio del Ministero del tesoro. Quindi la copertura, salvo la solita questione riguardante gli esercizi futuri, è da ritenersi assicurata.

Prego perciò la Commissione di dare voto favorevole al disegno di legge che è stato già approvato dalla Camera dei deputati, e chiedo altresì al rappresentante del Governo di darci, se è in grado, qualche indicazione cir-

ca la effettiva consistenza dello stanziamento occorrente per coprire l'intera spesa.

A G R I M I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Devo dire in tutta onestà che non la copre interamente, tanto è vero che si parlava della possibilità di una modifica in sede di variazione di bilancio, cosa che poi il Ministro del tesoro non ritenne di poter fare in occasione della nota di variazione. Però, con un notevole impinguamento di questo fondo si va a coprire, non interamente, ma in buona parte, la spesa totale.

P R E S I D E N T E. Ma la richiesta del relatore si riferiva all'entità delle domande esistenti.

A G R I M I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nei limiti degli anni 1966-67 le domande esistenti sono pressochè coperte dai fondi; se ci sarà la possibilità di risparmiare, in seguito a una diminuzione delle calamità, in futuro si potrà far fronte agli impegni. Ma, considerando la media degli avvenimenti calamitosi, la copertura non si può certo dire sufficiente.

M A I E R, *relatore*. Però per quanto riguarda le domande esistenti, sì.

A G R I M I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La mia dichiarazione che non si copre integralmente lo stanziamento non riguarda un breve periodo di tempo, ma un lungo margine, per il quale non si può garantire la copertura totale.

B E R T O L I. Noi non abbiamo delle osservazioni di rilievo da fare; quelle di scarso rilievo non le facciamo per brevità. Quindi dichiariamo di essere favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

B O S S O. Anche noi approviamo senz'altro il disegno di legge. Evidentemente, si dovranno fare degli aggiornamenti man mano che passa il tempo.

S A L E R N I . Mi associo a quanto ha detto il senatore Bertoli. Speriamo che non si verifichino calamità notevoli, in modo da poter soddisfare, di volta in volta, tutte le richieste.

La ragione del mio intervento è principalmente questa. Il regolamento, per quanto attiene a queste ripartizioni, dovrebbe considerare due cose: la celerità della provvidenza e una maggior comprensione verso gli agricoltori, i quali talvolta si trovano di fronte a difficoltà ed ostacoli tali, per cui lamentano che si fanno delle leggi che poi non trovano applicazione. Dato che è presente il rappresentante del Governo, mi sono permesso di fare questa raccomandazione, altrimenti non si conclude niente e tutto resta sulla carta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata dall'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è aumentata a lire 8.500 milioni, in ragione di lire 33.333.000 per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 16 milioni 666.500 per il periodo luglio-dicembre 1964, di lire 283.333.000 per ciascun anno finanziario dal 1965 al 1992, di lire 266.676.500 per l'anno finanziario 1993 e di lire 250 milioni per l'anno finanziario 1994.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previ-

sione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti anni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 » (1871) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale

D E L U C A , *relatore*. Come i colleghi ricorderanno, la Cassa per il credito alle imprese artigiane — istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418 — aveva lo scopo di esercitare il credito alle imprese artigiane sia direttamente, sia attraverso gli uffici e le filiali degli enti partecipanti all'Istituto di credito delle Casse di risparmio e all'Istituto centrale delle banche popolari, nonchè degli altri istituti di credito che avevano concorso a formare il fondo di dotazione, e precisamente il Monte dei Paschi di Siena, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia.

Successivamente, con legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, la Cassa fu trasformata profondamente nella

struttura e nel funzionamento, e, da istituto per l'erogazione diretta del credito all'artigianato in forma mista (a breve e a medio termine), assunse la funzione di istituto di sconto e di finanziamento di secondo grado esclusivamente per operazioni a medio termine, con la conseguenza che la titolarità, la responsabilità ed il rischio delle operazioni sono stati assunti dagli istituti di credito operanti in via primaria.

Con la stessa legge n. 949 del 1952 (articolo 37) fu istituito presso la Cassa un fondo per la gestione del contributo statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane effettuate dagli istituti e aziende di credito, settore del quale specificatamente si occupa il disegno di legge in esame.

Lo Stato si è finora assunto l'onere di contribuire a tale fondo per la somma di lire 18 miliardi e 900 milioni ripartiti attraverso leggi successive, e precisamente: 1 miliardo e 500 milioni con la citata legge 25 luglio 1952, n. 949; 2.100 milioni con la legge 24 luglio 1959, n. 622; 300 milioni con la legge 22 dicembre 1959, n. 1113; mentre la legge 7 ottobre 1961, n. 1108, prevedeva uno stanziamento di 7.250 milioni fino al 1965 e di 7.750 milioni dal 1965 fino al 1971.

Di fronte a tale somma disposta dallo Stato — di cui, come ho detto, 7.750 milioni sono ancora da erogare —, stavano alla fine del dicembre 1965 operazioni di finanziamento per l'importo di lire 265 mila 423 milioni, con richieste di contributi in conto interessi pari a lire 22.167 milioni, dei quali 11.321 milioni erogati, 8.811 assegnati e da erogare su disponibilità varie e 2.035 milioni su fondi ancora da versare da parte dello Stato.

Il fondo particolare si trova pertanto privo di mezzi e impossibilitato ad operare; di qui la necessità di provvedere ad una integrazione delle assegnazioni da parte dello Stato, disposta appunto dal disegno di legge in esame, il quale stabilisce uno stanziamento complessivo di 7.750 milioni ripartito in 7 esercizi finanziari, dal 1965 al 1971.

Con l'occasione, si è pure deciso di procedere alla determinazione del tasso mas-

simo di interesse da corrispondere, tasso massimo che, secondo gli intendimenti del Governo, doveva essere stabilito dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio tenendo presenti le esigenze prioritarie delle imprese organizzate in forma cooperativa e delle imprese localizzate nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ha apportato una modifica a tale determinazione, fissando per le zone riconosciute economicamente depresse del Mezzogiorno e del Centro-nord il tasso massimo di interesse nella misura del 3 per cento. D'altra parte, ciò corrisponde a quanto stabilito dalla famosa legge n. 823 che, subite successive proroghe, credo debba essere ulteriormente prorogata.

L'altro ramo del Parlamento ha anche stabilito che il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito potranno concedere ad una stessa impresa artigiana è di 10 milioni, restituibile nel termine massimo di 10 anni.

Tenendo presente la sollecitazione del Presidente di essere brevi, non mi dilungherò oltre nella relazione; sono però a disposizione dei colleghi che volessero essere messi a conoscenza di ulteriori particolari o delucidazioni.

B O S S O . Vorrei solo un orientamento di massima: ci sono state molte o poche operazioni?

D E L U C A , *relatore*. Sino alla fine del 1965 le operazioni di mutuo concesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane sono state dell'ammontare di lire 265 miliardi 423.000.000 che hanno consentito un investimento totale di oltre lire 428 miliardi. Questi finanziamenti riguardano operazioni varie, relative agli impianti, ai macchinari e alle scorte fino al limite del 30 per cento.

M A I E R . Qual'è il numero delle operazioni?

D E L U C A , *relatore*. Il numero delle operazioni ammesse a contributo è stato complessivamente di 103.282, per lire 265 mila milioni di finanziamenti. Io potrei for-

nire dettagli relativi alla ripartizione di questi finanziamenti, per importo, per durata e per regione, se la Commissione lo desidera, e che ometto per brevità. Comunque è necessario, se si deve continuare in questa erogazione di contributi col pagamento degli interessi che ovviamente devono essere tenuti bassi se si vuol raggiungere lo scopo, integrare i fondi a disposizione di questa speciale gestione; e questa è la giustificazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Vorrei chiedere all'onorevole relatore se le coperture indicate nell'articolo 5 corrispondono alla realtà.

D E L U C A , relatore. L'articolo 3 del del disegno di legge governativo era indicativo per gli esercizi 1965-66; successivamente, la Camera si è occupata anche dell'esercizio finanziario 1967, visto che il bilancio era già stato presentato. Quindi, la copertura si riferisce a questi tre esercizi. Secondo la ..prassi, per gli esercizi finanziari futuri non si parla di copertura.

P R E S I D E N T E . Ho fatto la mia domanda esclusivamente ai fini della letterale indicazione. Infatti l'articolo 5 precisa che l'onere di lire 3.800.000.000 per l'esercizio 1965 è iscritto nel capitolo 5381; per il 1966 e per il 1967, rispettivamente per un importo di lire 1.200.000.000 e lire 300.000.000, si fa genericamente riferimento ai « corrispondenti capitoli ». Ma ci sono questi stanziamenti? Io non ho potuto verificarlo materialmente.

S A L E R N I . In parte sono stato preceduto dal rilievo fatto dal signor Presidente, ma non è soltanto questo che io intendo sapere per quanto attiene alla copertura. Vorrei dei chiarimenti soprattutto in relazione a quello che è il combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 5 che attiene alla copertura degli anni successivi al 1967, perchè ci dobbiamo preoccupare anche di questo, necessariamente. Noi troviamo indicate anche per il 1968, 1969, 1970, fino al 1971, le spese necessarie per far fronte a

questo servizio utilissimo nell'interesse degli artigiani, però all'articolo 5, secondo quella che è stata la decisione dell'altro ramo del Parlamento, la copertura è prevista solo per il 1967. Ma resta sempre la disposizione dell'articolo 81 della Costituzione che noi non possiamo superare. Noi non possiamo non considerare, infatti, che per anni 1968, 1969, 1970 e 1971 la copertura non c'è. Io ho ritenuto doveroso farlo rilevare.

B O S S O . Nel disegno di legge si opera la solita discriminazione per le zone depresse, per le quali, poi, non si sa se ci si riferisce alla vecchia legislazione o alla nuova legge che, sia detto per inciso, ancora non le ha definite. A me preme far rilevare che le piccole imprese artigiane hanno bisogno dei mutui, sia che si trovino in zone depresse sia che si trovino in zone non depresse. E poichè il mutuo, per avere utilità, deve essere a basso tasso di interesse, riterrei giusto che la misura del 3 per cento sia ovunque generalizzata eliminando così una dannosa discriminazione.

T R A B U C C H I . Se mi è consentito, pregherei il Ministro del tesoro di preparare un piccolo promemoria onde sapere come interpreta, a seconda delle circostanze, l'articolo 81 della Costituzione. In recenti occasioni, infatti, ci è stato ribadito dal Governo che non potevano essere stanziati somme sul 1967, mentre nel provvedimento in esame questo divieto non esiste più. . .

A G R I M I , sottosegretario di Stato per il tesoro. È stata la Commissione bilancio della Camera che ha condizionato il parere favorevole all'inserimento anche dell'anno 1967.

T R A B U C C H I . In secondo luogo, vorrei sapere come può la Cassa artigiana emettere crediti con effetto retroattivo, visto che oggi si dispone uno stanziamento di 3.800 milioni per l'anno 1965. Evidentemente, i crediti sono già concessi — e bene ha fatto la Cassa ad operare così — ed adesso si regolarizza una situazione che regolare

non era. Ma, anche in questo caso, occorrerebbe predisporre un piccolo codice con il quale stabilire a chi è concesso e a chi vietato commettere certe irregolarità.

L'ultimo rilievo riguarda la fissazione del tasso massimo di interesse per le zone depresse nella misura del 3 per cento. Ciò non può significare altro che le imprese artigiane, localizzate nelle zone non depresse, pagheranno un interesse superiore a quanto sarebbe giusto, visto che in qualche modo la situazione dovrà essere pareggiata. E che dire poi della curva oltremodo parabolica che seguono le assegnazioni da parte dello Stato, le quali dai 3.800 milioni dell'esercizio 1965 scendono a 1.200 milioni nel 1966 e a 300 milioni nel 1967, 1968 e 1969 per poi risalire a 550 milioni nell'esercizio 1970 e a 1.300 milioni nel 1971, mentre, come norma, i mutui nel corso degli anni tendono a crescere?

Riprendendo infine un'osservazione testè fattami dal senatore Artom, e facendola mia, ritengo opportuno attirare l'attenzione del Governo sull'opportunità di studiare una polizza di garanzia per l'assicurazione sulla vita degli artigiani.

Ora, io penso che pur approvando questo disegno di legge con piena fiducia nel Governo, dovremmo anche dire: riduciamo il tasso per quelle zone, ma non tenendo fermo lo stanziamento, perchè allora condanneremmo coloro che si trovano nelle altre zone a pagare di più a favore di coloro che si trovano nelle prime.

Quindi approviamo pure il disegno di legge, perchè il denaro ci occorre, e poi facciamo voti perchè il rappresentante del Governo si renda interprete presso il Ministro del tesoro affinchè veda di mettere ordine nella questione, facendo presente la nostra raccomandazione alla Commissione della Camera.

P R E S I D E N T E . Mi limiterò ad esprimere brevissime considerazioni sulle dichiarazioni del senatore Salerni, il quale, se non ho capito male, ha lamentato che, istituendosi una nuova spesa, la copertura venga indicata per tre anni, ogni volta a carico del fondo globale, e poi per quattro

anni la si lasci alla discrezionalità del Tesoro, dimenticando quella che è stata la sentenza numero 1 di quest'anno della Corte costituzionale. Non è che ci siamo dimenticati di questa sentenza; però qui abbiamo convenuto che poichè, i due Presidenti delle Camere hanno ritenuto di dar vita ad una Commissione di studio che esamini il problema dell'interpretazione esatta dell'articolo 81, tenendo conto della interpretazione che ne ha dato la Corte costituzionale, questa Commissione avrebbe proceduto come sin'ora aveva ritenuto di fare, fino a quando la citata Commissione di studio non avesse riferito al Parlamento le sue conclusioni.

Allora, qual'è lo scrupolo della Commissione? Ogni volta che si deve legiferare a bilancio chiuso o in corso, bisogna che sia indicata la copertura, perchè questo è richiesto anche dalla legge di contabilità, e se il bilancio si trova all'esame del Parlamento bisogna vedere se vi è la copertura stessa. Questo ha fatto accuratamente il relatore (per i 3.800 milioni del 1965 che sono in una nota di variazione), e quindi noi siamo soddisfatti, secondo la consuetudine che abbiamo finora seguito.

E allora, se è così, e tenuto conto che le considerazioni del senatore Trabucchi erano considerazioni di vasta portata, ma non specificamente pertinenti al provvedimento, ritengo che la discussione possa considerarsi chiusa.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il disegno di legge in esame, che è stato modificato dalla Camera dei deputati mediante l'inserimento di due articoli aggiuntivi, rientra nella linea che il Governo si propone di seguire con il suo programma diretto a favorire l'artigianato mediante provvidenze creditizie. Già con altro provvedimento, infatti, il fondo di dotazione della Cassa in questione è stato aumentato da 15,5 a 45,5 milioni di lire; oggi ci si propone, invece, di aumentare di 7.750 milioni il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi.

Il testo originariamente presentato dal Governo — in ossequio alle stesse consi-

derazioni fatte dal senatore Bosso, certamente fondate in linea di principio e di fatto — prevedeva che il tasso di interesse venisse fissato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale avrebbe, in ogni caso, dovuto tener conto delle varie zone e delle diverse specie di imprese artigiane.

Di fronte alle modifiche proposte dall'altro ramo del Parlamento, il Governo si è rimesso alla volontà della Commissione la quale, oltre a fissare nel 3 per cento il tasso massimo di interesse per le zone economicamente depresse, ha anche deciso di elevare da 5 a 10 anni il termine per la restituzione dei mutui. Siffatta modifica, se da una parte può apportare agevolazioni, dall'altra rischia di creare degli inconvenienti, giacchè le imprese artigiane si servono generalmente di tali contributi per l'acquisto di macchinari i quali, data l'usura cui vengono sottoposti, possono non costituire più una garanzia sufficiente per 10 anni per le imprese venditrici.

Di qui la possibilità della richiesta di ulteriori garanzie che, evidentemente, gli artigiani non sarebbero in grado di dare.

Tutte queste considerazioni hanno reso un po' perplesso il Governo il quale, però, visto lo schieramento unitario della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, ha finito per rimettersi alla volontà del Parlamento. La questione del tasso di interesse è certamente delicata, giacchè la fissazione del tasso medesimo nel limite massimo del 3 per cento per le zone depresse del Meridione e del Centro-nord non potrà non limitare — secondo le osservazioni fatte dai senatori Trabucchi e Maier — il movimento finanziario, finendo, inevitabilmente, per gravare sulle altre zone.

Per tali ragioni, se questa Commissione del Senato decidesse di modificare quanto già deliberato dall'altro ramo del Parlamento, il Governo non avrebbe alcun motivo di opposizione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e all'approvazione degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 3.800 milioni nell'esercizio 1965, di lire 1.200 milioni nell'esercizio 1966, di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1967, 1968 e 1969, di lire 550 milioni nell'esercizio 1970 e di lire 1.300 milioni nell'esercizio 1971.

(È approvato).

Art. 2.

Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, è aggiunto il seguente comma:

« In deroga alle norme contenute nel comma precedente, le operazioni di sconto di cui alla lettera *a*) e quelle di finanziamento di cui alla lettera *b*) potranno avere durata fino a 10 anni, semprechè i corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane siano destinati all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento di laboratori e, in casi di particolare utilità ed opportunità per la impresa finanziata, all'acquisto di macchine ed attrezzi ».

(È approvato).

Art. 3.

Il sesto comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 35, po-

tranno concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 10 milioni. Detto fido massimo potrà essere elevato ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

(È approvato).

Art. 4.

I tassi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni a favore delle imprese artigiane sono stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, tenendo presenti le esigenze prioritarie delle imprese organizzate in forma cooperativa e delle imprese localizzate nelle zone del Mezzogiorno nonché in quelle del Centro-nord riconosciute economicamente depresse. In tali zone il tasso di interesse non può essere superiore alla misura del 3 per cento.

(È approvato).

Art. 5.

Le somme previste dall'articolo 1 della presente legge sono stanziare nello stato di

previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere di lire 3.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1965, a quello di lire 1.200 milioni nell'esercizio 1966 ed a quello di lire 300 milioni nell'esercizio 1967 si provvede a carico dei fondi destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente al capitolo 5381 per l'anno finanziario 1965 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi 1966 e 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari